

POLIZZA N.

1800059

Cod. ramo

8151

Cod. Agenzia

077 / 000

Cod. Produttore

CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA

Cod. NE762905

RUGI S.R.L.

LOCALITA' SAN MARZIALE N° 16
53034 COLLE VAL D'ELSA

SI I

Cod. Fisc.

01197870528

BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

Cod. NE701283

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
VIA C. COLOMBO, 44
00147 ROMA

RM I

Cod. Fisc.

97047140583

CAUSALE

POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - CATEGORIA " 4" CLASSE " F ",*****

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

IMPORTO DELLA GARANZIA

Eur 41.316,55 dicono QUARANTUNOMILATRECENTOSEDCI/55#

DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA

Anni 7 Mesi 0 Giorni 0 Dal 17/09/2008 Al 17/09/2015

Fraz.

///

Val.

EUR

Cambio

1.936,27

Premio netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale
Eur 703,02		Eur 70,31		Eur 0,00	Eur 96,67
					Eur 870,00

PROROGHE EVENTUALI

a partire dal

Premio netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in PRATO il 17/09/2008

LA SOCIETA'

coface ASSICURAZIONI S.p.A.
Ido Storai
Procuratore

IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA



[Signature]
RUGI S.R.L.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, la nota informativa alla clientela redatta ai sensi dell'art. 123 del D.L.GS. nr. 175 del 17-03-95 e delle circolari I.S.V.A.P. nr. 303 del 02/06-97 e nr. 518D del 21-11-03.

IL CONTRAENTE

[Signature]
RUGI S.R.L.

salvo buon fine

[Signature]
P. Freney - Colle Val d'Elsa

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Banca n° 0744165480-03

L'ESATTORE

Si dichiara che il premio di Eur 870,00 è stato incassato il 17-09-08

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA

Polizza n° 1800059

**FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI
TRASPORTO DEI RIFIUTI**

Premesso

1) Che l'Impresa RUGI S.R.L. , con sede in LOCALITA' SAN MARZIALE N° 16 - 53034 COLLE VAL D'ELSA (SI) - C.F. 01197870528 (in seguito denominata Impresa) intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di trasporto di rifiuti nell'ambito della categoria 4 classe F, di cui all'art.3 del decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 08 ottobre 1996 così come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 aprile 1999;

2) Che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, in conseguenza dell'attività svolta;

Ciò premesso

La sottoscritta COFACE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in Milano / Via G. Spadolini, 4 - C.F. 09035390153, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società), alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile si costituisce fidejussore dell'Impresa RUGI S.R.L. e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - Roma, codice fiscale n. 97047140583 (in seguito denominato Ministero), fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 41.316,55 (Euro QUARANTUNOMILATRECENTOSEDICI/55#), secondo quanto previsto per la categoria 4 classe F di appartenenza dell'Impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 08 ottobre 1996 così come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 aprile 1999, a garanzia delle somme dovute per:

- a) operazioni di smaltimento rifiuti,
 - b) bonifica,
 - c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate,
 - d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152.
- Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti all'attività di trasporto rifiuti svolta dall'Impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL MINISTERO

Art. 1 - Delimitazione della garanzia.

La Società garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'Impresa ed i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'Impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti di cui in premessa.

Art. 2 - Efficacia della garanzia.

La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Il Ministero avutone notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo.

ST. N. 10067917

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA



Art. 3 - Durata della garanzia.

La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia **limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo.** Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.

Art. 4 - Facoltà di recesso.

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Ministero ed all'Impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto ed il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5 - Pagamento del premio.

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'Impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'Impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento.

Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'Impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, **il Ministero - con richiesta motivata inviata anche all'Impresa - inviterà la Società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:**

- a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'Impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;
- b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9. **Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.**

Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 8 - Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'Impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. **Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.**

Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A/R alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 10 - Foro competente.

In caso di controversia fra la società ed il Ministero, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in PRATO il 17-09-2008.

L'IMPRESA
RUGI - 

LA SOCIETA'
coface ASSICURAZIONI S.p.A.
Ido Storti
Procuratore 



Seguito Polizza n° 1800059

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E L'IMPRESA

Art. 11 - Premio.

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata della garanzia, il premio rimane integralmente acquisito alla Società. Nel caso che eserciti il diritto di recesso di cui all'art. 4, la Società restituirà all'Impresa il premio relativo alle annualità di iscrizione nell'albo successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, fermo l'ultimo periodo di due anni di cui all'art. 3 primo comma.

Art. 12 - Rivalsa.

L'Impresa si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese - anche nel caso di transazioni concordate tra la Società ed il Ministero - con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del codice civile.

Art. 13 - Rivalsa delle spese di recupero.

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere, per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza, sono a carico dell'Impresa.

Art. 14 - Deposito cautelativo.

Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile la Società può pretendere che l'Impresa provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Ministero dalla Società.

Art. 15 - Imposte e tasse.

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Impresa, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 16 - Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A/R alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio del contratto stesso.

Art. 17 - Foro competente.

In caso di controversia fra la Società e l'Impresa, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la direzione della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Handwritten signatures and stamps for 'L'IMPRESA' (RUC) and 'LA SOCIETA'' (coface ASSICURAZIONI S.p.A. Ido Storti Procuratore).

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile la sottoscritta dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

- Art. 4 - facoltà di recesso
Art. 12 - rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 del codice civile
Art. 14 - deposito cautelativo
Art. 17 - deroga alla competenza territoriale

Handwritten signatures and stamps for 'L'IMPRESA' (RUGLS R.L.) and 'LA SOCIETA'' (coface ASSICURAZIONI S.p.A. Ido Storti Procuratore).

ST. N. 10067917 ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA





I coobbligati riconoscono all'Assicuratore ed alle eventuali Società Coassicuratrici la facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo nei casi previsti dall'Art. 1953 Cod. Civ. e da eventuali clausole contrattuali, tenendosi pertanto obbligati a liberare l'Assicuratore stesso e le eventuali Società Coassicuratrici, ovvero a prestare le garanzie necessarie per assicurare loro il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

I coobbligati sono tenuti a rifondere all'Assicuratore ed alle eventuali Società Coassicuratrici le eventuali tasse, soprattasse e penalità che comunque fossero accertate a carico delle Parti per la presente dichiarazione.

Tutte le controversie comunque discendenti dalla presente dichiarazione di coobbligazione sono devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.



Letto, confermato e sottoscritto.

I COOBBLIGATI


1) 	4) _____
2) 	5) _____
3) _____	6) _____


I coobbligati sottoscritti dichiarano di aver preso conoscenza delle condizioni tutte sopra riportate e delle condizioni generali e particolari di assicurazione e approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., la clausola di rinuncia a proporre eccezioni ed al beneficio della preventiva escussione, la clausola concernente la durata della garanzia prestata, la clausola di rinuncia ai diritti eventualmente loro spettanti in forza degli Artt. 1955 - 1956 e 1957 Cod. Civ. e la conseguente liberazione dell'Assicuratore e delle eventuali Società Coassicuratrici dagli obblighi e dai termini contemplati in detti articoli, la clausola importante la facoltà per l'Assicuratore e le eventuali Società Coassicuratrici di agire in rilievo anche nei loro confronti a norma dell'Art. 1953 Cod. Civ., nonché la clausola che prevede per ogni controversia la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

I COOBBLIGATI

1) 	4) _____
2) 	5) _____
3) _____	6) _____

LA DITTA CONTRAENTE
(per presa visione)

 **RUGI S.p.A.**

 **L'ASSICURATORE**
coface ASSICURAZIONI S.p.A.
100 Stessi Procuratore

Visto per l'autenticità delle firme dei coobbligati, in quanto raccolte in mia presenza previa esibizione del documento d'identità.

L'AGENTE



Agenzia 077

APPENDICE A POLIZZA N. 1800059 AD APPENDICE N. 0 RAMO CAUZIONI
 DITTA CONTRAENTE RUGI S.R.L.

DICHIARAZIONE DI COOBLIGAZIONE

Con riferimento alla polizza su indicata, si stipula la seguente "pattuizione speciale", da ritenersi parte integrante e sostanziale della polizza medesima:

Gli obblighi ed oneri tutti, che incombono alla Ditta Contraente in dipendenza della polizza sopra indicata, vengono parimenti assunti, solidalmente con la Ditta predetta nonché con ogni eventuale altro coobbligato, da:

1)	RUGI MASSIMO 53034 COLLE DI VAL D'ELSA	SI I	VIA MILANO 7 LOC. AGRESTONE RGUMSM61B18G752F
2)	RUGI PAOLO 53034 COLLE DI VAL D'ELSA	SI I	VIA BOLOGNA 12 RGUPLA63R24C847Y
3)			
4)			
5)			
6)			

per loro, propri eredi e/o aventi causa e per la comunione familiare di cui sono o saranno titolari.

Pertanto, i predetti coobbligati si obbligano a tenere indenne COFACE ASSICURAZIONI - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. (in seguito denominata Assicurazione) e le eventuali Società Coassicuratrici da ogni pagamento che esse dovessero effettuare per effetto della polizza su indicata per capitale, interessi e spese ed a versare, in qualunque momento ed a semplice richiesta, all'Assicuratore ed alle eventuali Società Coassicuratrici, senza alcuna eccezione e rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all'Art. 1944 Cod. Civ., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione erogate o che fossero da erogare in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi altresì a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi, anche suppletivi o di proroga, dovuti su detta polizza dalla Ditta Contraente.

I coobbligati dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza alla quale la presente dichiarazione di coobbligazione si riferisce. I medesimi coobbligati riconoscono che la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quando l'Assicuratore e le eventuali Società Coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga o di rinnovo della polizza stessa, e quindi senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere. In particolare, i coobbligati dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli Artt. 1955 - 1956 e 1957 del Cod. Civ., liberando l'Assicuratore e le eventuali Società Coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.

- segue sul retro -

Emessa a PRATO il 17-09-2008 in n. 4 esemplari ad un solo effetto.